

Spettabile società,

vi ricordiamo che il **16 maggio è scaduta la proroga** per l'entrata in vigore di alcuni degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08. tra questi ricordiamo:

- **obbligo di dare "data certa" al documento di valutazione dei rischi;**

Per quanto riguarda questo aspetto abbiamo autonomamente predisposto i documenti con la data certa per tutti i ns. clienti con contratto di assistenza in corso, mediante applicazione della marcatura temporale su file, in gran parte già dalla scorsa scadenza del 31/12.

Il sistema che abbiamo adottato è molto semplice e non richiede per i ns. clienti alcun impegno nè costo (non occorre andare alle poste, nè dal notaio, non serve fare rilegare nulla, etc. etc.).

Abbiamo fatto tutto ciò per rendere la meno burocratica e pesante possibile la gestione della documentazione della sicurezza in azienda e consentirvi di investire nella sicurezza utile, ossia la formazione ai rischi specifici, l'adeguamento delle macchine e degli impianti, il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.

Coloro che volessero sapere come poter attribuire data certa ai documenti ci possono contattare.

- **integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con la valutazione del rischio dello stress lavoro-correlato**

Ribadiamo che, pur non sottovalutando l'importanza della valutazione di questo rischio, ci pare prioritario in molti casi intervenire su aspetti che tuttora non sono stati affrontati adeguatamente e che possono comportare infortuni molto gravi o malattie professionali particolarmente serie (es. sistemazione di macchine, impianti e ambienti di lavoro, valutazioni dei rischi rumore, chimico, movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico, esplosione, etc.).

Siamo tuttavia in grado di svolgere con personale qualificato delle specifiche valutazioni del rischio stress correlato al lavoro secondo le più recenti linee guida disponibili, e vi invitiamo a contattarci nel caso siate interessati ad una valutazione specifica.

- **divieto di effettuare visite mediche preassuntive**

Per questi aspetti è necessario definire le corrette modalità di intervento con il proprio Medico Competente e sentire nel caso il consulente del lavoro per ciò che riguarda le possibili interferenze con quanto previsto dalle norme di tutela dei diritti dei lavoratori.

Per quanto riguarda altri due adempimenti, anch'essi inizialmente da attuarsi entro il 16 maggio 2009, si segnala che:

- **sul sito dell'INAIL (www.inail.it) è stata inserita la disposizione che la scadenza per la comunicazione dei nomi degli RLS è stata spostata al 16 agosto 2009.**

Ricordiamo che va comunicato il nome del RLS al 31 dicembre 2008. Non va comunicata, ad oggi, la mancanza del RLS nè la presenza del RLST. Designare ora con date antecedenti al 31/12 il nome di un RLS è una iniziativa controproducente, anche perchè occorre poi giustificare come mai da così tanto tempo non si è provveduto alla formazione dell'RLS. Se i lavoratori non intendono designare il loro RLS il Datore di Lavoro, dopo averli informati di questa facoltà ... non deve fare altro. E' pertanto errato che il DDL designi uno dei propri dipendenti tanto per averlo.

vi suggeriamo di prestare molta attenzione ai messaggi "terroristici" del tipo che "entro il 16 maggio dovete designare / dovete formare / dovete iscrivere il RLS" che talvolta hanno come sottofondo altri scopi.

- **il ministero del lavoro ha emanato la circolare n° 17/2009 che stabilisce che la comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, dovrà essere fatta solo in seguito alla definizione delle le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni stesse (questo obbligo è da ritenersi quindi attualmente sospeso). Resta inteso che l'obbligo di annotazione dell'evento sul registro degli infortuni continua ad essere operativo.**

Per ulteriori dettagli su questo aspetto consigliamo le imprese di confrontarsi con il proprio consulente del lavoro.